

(N. 1393-A)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## RELAZIONE DELLA 7<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORI PUBBLICI, TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI  
E MARINA MERCANTILE)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla VIII Commissione permanente (Trasporti, comunicazioni, marina mercantile)  
della Camera dei deputati nella seduta del 17 novembre 1950 (V. Stampato N. 1314)*

presentato dal Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

col Ministro del Tesoro

col Ministro della Marina Mercantile

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 24 NOVEMBRE 1951

Comunicata alla Presidenza il 2 marzo 1951

Modificazione degli articoli 178, 269, e 270 del Codice postale e delle telecomunicazioni,  
approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645.

ONOREVOLI SENATORI. — Facile invero appare il compito del relatore di questo disegno di legge; facile perchè basterebbe che egli si rimettesse alla relazione del Governo la quale appare pienamente atta a giustificare l'approvazione della legge.

Vediamo anzitutto quel che dicono gli articoli 178, 269 e 270 del Codice postale e delle telecomunicazioni approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645:

Art. 178.

Chiunque stabilisce o esercita un qualsiasi impianto telegrafico, telefonico o radioelettrico, senza aver prima ottenuto la relativa concessione, è punito con l'ammenda da lire 500 a lire 10.000, salvo che il fatto non costituisca reato punito con pena più grave.

È in facoltà dell'Amministrazione di ammettere l'oblazione da parte del contravventore

prima della trasmissione degli atti all'Autorità giudiziaria.

L'Amministrazione determina la somma da versare per l'oblazione in misura non superiore alla terza parte del massimo dell'ammenda.

Indipendentemente dall'azione penale l'Amministrazione può provvedere direttamente, a spese del contravventore, a rimuovere l'impianto abusivo.

Art. 269.

Chiunque detenga un apparecchio per radioaudizioni senza regolare abbonamento è punito con l'ammenda da lire cinquanta a lire cinquecento.

I trasgressori agli articoli 253 e 255 sono puniti con l'ammenda da lire duecento a lire duemila.

Art. 270.

Chiunque costruisca o importi apparecchi radioelettrici o parti di essi, senza pagare le tasse previste dall'articolo 265 della presente legge, è punito con l'ammenda da tre a dieci volte l'ammontare della tassa non pagata.

Ecco ora quali sono le modificazioni che vengono sottoposte alla nostra approvazione col presente disegno di legge:

*Art. 178.* — Eleva da cinquecento a diecimila e da diecimila a centomila lire i limiti rispettivamente minimi e massimi per gli impianti telefonici e telegrafici.

Gli impianti radioelettrici sono invece considerati a parte e per essi questa legge prevede l'arresto da tre a sei mesi e l'ammenda da 20 a 200 mila lire.

Ai contravventori si applica inoltre una sopratassa pari a venti volte la tassa corrispondente alle comunicazioni abusivamente effettuate, calcolata secondo le tariffe vigenti, con il minimo di lire 20.000 (articolo 1).

*Art. 269.* — Per i trasgressori agli articoli 253 e 255 è previsto l'arresto da tre a sei mesi

e i limiti dell'ammenda vengono elevati a 20 e 200 mila lire. La stessa ammenda è prevista per chiunque usi impianti o apparecchi telegrafici per finalità e in località diverse da quelle indicate negli atti di concessione o di licenza, qualora beninteso il fatto non costituisca più grave reato (art. 2).

Per coloro i quali detengono apparecchi radiotrasmettenti, senza averne fatta preventiva denuncia all'autorità di pubblica sicurezza ed al Ministero delle poste e telecomunicazioni, è prevista l'ammenda da lire 5000 a lire 100.000 (art. 3).

*Art. 270.* — Pure restando invariata la misura dell'ammenda da tre a dieci volte l'ammontare della tassa non pagata, viene aggiunto l'inciso « salvo che il fatto costituisca reato punito con pena più grave » (art. 4).

Questa modifica è stata deliberata dalla Camera dei deputati la quale, in aggiunta al progetto Ministeriale, ha ritenuto di modificare anche l'articolo 270 del Codice postale il quale si riferisce a coloro che costruiscono o importino apparecchi radioelettrici o parti di essi, senza pagare le prescritte tasse.

In conclusione la legge considera in modo particolare gli apparecchi radio trasmettenti e non vi è oggi chi non veda l'importanza di tali apparecchi e quale può essere la gravità dei danni che ne possono derivare agli interessi della collettività e quindi del Paese; e le finalità di questa legge, superando quella che può essere la materialità della pena contravvenzionale dell'ammenda, tendono a prevenire ed a reprimere l'indebito uso di tali apparecchi.

Non a caso infatti dice la relazione governativa che in questi ultimi tempi si sono verificati una serie di fatti abusivi, non previsti dalle norme penali vigenti ma che « per la loro gravità e per il danno che essi arrecano o possono arrecare all'Amministrazione ed allo Stato stesso, sotto il profilo anche dell'ordine pubblico e della sicurezza, non possono non essere considerati come reati ».

E resta così spiegato come a ragione il Ministero dell'Interno abbia richiesto la pena dell'arresto.

Non sembra esagerato porre oggi l'uso abusivo e quindi clandestino di un apparecchio radiotrasmittente sullo stesso piano delle armi clandestine. Eppertanto per queste e per tutte le altre considerazioni contenute nella relazione governative vi proponiamo di approvare il disegno di legge nel testo approvato dall'altro

ramo del Parlamento, salvo un emendamento soppressivo dell'ultimo comma dell'articolo 7 suggerito da un evidente motivo di opportunità, stante la natura penale delle norme sancite dalla legge.

TOMMASINI, *relatore*.

### DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

#### Art. 1.

L'articolo 178 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, è sostituito come segue:

*Art. 178.* - « Chiunque stabilisce o esercita un qualsiasi impianto telegrafico, telefonico o radioelettrico, senza avere prima ottenuto la relativa concessione, è punito, salvo che il fatto costituisca reato punibile con pena più grave:

1° con l'ammenda da lire 10.000 a lire 100.000 se il fatto riguarda gli impianti telefonici e telegrafici;

2° con l'arresto da tre a sei mesi e con l'ammenda da lire 20.000 a lire 200.000 se il fatto riguarda gli impianti radioelettrici.

« Ai contravventori si applica inoltre una soprattassa pari a venti volte la tassa corrispondente alle comunicazioni abusivamente effettuate calcolata secondo le tariffe vigenti, con il minimo di lire 20.000 ».

#### Art. 2.

Il secondo comma dell'articolo 269 del Codice postale e delle telecomunicazioni è modificato come segue:

« I trasgressori agli articoli 253 e 255 sono puniti con l'arresto da tre mesi a sei mesi e con l'ammenda da lire 20.000 a lire 200.000.

« Chiunque usi impianti o apparecchi telegrafici telefonici o radioelettrici per finalità e in località diverse da quelle indicate negli atti

### DISEGNO DI LEGGE

PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

#### Art. 1.

*Identico.*

#### Art. 2.

*Identico.*

di concessione o di licenza, sarà punito, qualora il fatto non costituisca più grave reato, con l'ammenda da lire 20.000 a lire 200.000. Al contravventore si applica inoltre la soprattassa stabilita dal secondo comma dell'articolo 1 della presente legge.

« Le sanzioni previste dal comma precedente si applicano a coloro che hanno eseguito comunicazioni abusive servendosi di impianti comunque autorizzati per Amministrazioni statali, in solido con quelli che hanno profittato delle comunicazioni stesse ».

Art. 3.

Chiunque detiene apparecchi radiotrasmettenti senza averne fatta preventiva denuncia all'autorità locale di pubblica sicurezza ed al Ministero delle poste e telecomunicazioni è punito con l'ammenda da lire 5.000 a lire 100.000. Il possesso della licenza di fabbricazione ha valore di denuncia.

Art. 4.

L'articolo 270 del Codice postale e delle telecomunicazioni è modificato come segue:

« Chiunque importa apparecchi radioelettrici o parti di essi senza pagare le tasse previste dall'articolo 265 del Codice suddetto è punito — salvo che il fatto costituisca reato punito con pena più grave — con l'ammenda da tre a dieci volte l'ammontare della tassa non pagata ».

Art. 5.

Le sanzioni previste dai precedenti articoli 1 e 3 si applicano anche se i fatti siano commessi a bordo di navi nazionali quando gli apparecchi o impianti predetti non siano omologati o tollerati secondo le particolari norme che regolano i servizi radiomarittimi.

Indipendentemente dall'azione penale l'Amministrazione può provvedere direttamente a spese del contravventore a rimuovere l'impianto abusivo ed al sequestro degli apparecchi.

Art. 6.

Chiunque, anche se munito di regolare licenza, usi nelle radiotrasmissioni nominativi

Art. 3.

*Identico.*

Art. 4.

*Identico.*

Art. 5.

*Identico.*

Art. 6.

*Identico.*

falsi o alterati o soprannomi non dichiarati, è punito con l'ammenda da lire 10.000 a lire 200.000 se il fatto non costituisca reato più grave.

Alla stessa pena è sottoposto chiunque usi nelle stazioni radioelettriche una potenza superiore a quella autorizzata dalla licenza o ometta la tenuta e l'aggiornamento del registro di stazione.

Art. 7.

Con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di concerto coi Ministri del tesoro, dell'interno, della difesa e dell'industria e del commercio, saranno emanate, in quanto necessarie, le norme relative all'impianto ed esercizio di stazioni per radioamatori.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Art. 7.

*Identico.*

*Soppresso.*